ACCORDO DI RETE PER LA COSTITUZIONE DELLA

RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

RIDAP

Bologna, 27 ottobre 2015

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... "le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

Atteso che l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi

Visto che il DPR 263/2012 dispone il riordino dell'assetto organizzativo e didattico del sistema di istruzione degli adulti

Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo di rete intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica, di formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

Atteso che l'attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dovrà svolgersi secondo un piano programmatico condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete;

Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali;

Atteso che il CPIA (________) è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

tra i seguenti Istituti Scolastici nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici (vedi allegato 1)

SI CONVIENE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per "istituzioni scolastiche aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo (CPIA e scuole secondarie con percorsi di II livello)

ART. 3 - DENOMINAZIONE

È istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di "Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l'apprendimento permanente", (RIDAP).

ART. 4 - FINALITà

La RIDAP si propone di:

- a) sostenere i CPIA e gli IIS che erogano percorsi di secondo livello nella realizzazione dei propri fini istituzionali;
- b) favorire lo sviluppo e il potenziamento di un sistema omogeneo per il riconoscimento di competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, in coerenza con gli sviluppi della normativa nazionale e con gli orientamenti europei;
- c) promuovere azioni finalizzate a sostenere il sistema di Istruzione degli Adulti presso le Istituzioni pubbliche e private, nazionali e locali, in una prospettiva di apprendimento permanente;
- d) promuovere lo sviluppo di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, le Università, gli enti locali, le imprese, le associazioni datoriali e dei lavoratori, le associazioni culturali e il terzo settore, in coerenza con lo sviluppo delle normative in materia;
- e) promuovere tra i CPIA associati attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

- f) organizzare e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento rivolti al personale docente e ATA dei CPIA e delle scuole di II livello;
- g) favorire la diffusione dell'utilizzo di tecnologie digitali nel sistema di Istruzione degli Adulti come mezzo per intercettare l'utenza e come strumento didattico e di miglioramento della qualità dell'offerta;
- h) promuovere la cultura della flessibilità organizzativa e didattica per rendere il sistema in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi delle persone adulte;
- i) valorizzare il ruolo dell'istruzione in carcere;
- j) favorire tra i docenti e gli operatori del sistema di Istruzione degli Adulti la cultura del riconoscimento e della certificazione delle competenze;
- k) stimolare la nascita di un sistema di orientamento lungo tutto il corso della vita;
- sviluppare una cultura della qualità del personale dell'istruzione degli adulti, attraverso la definizione di profili di competenza e il miglioramento dei sistemi per la formazione iniziale e la formazione continua;
- m) promuovere comunità di pratiche mirate al confronto sulle esperienze attuate tra i diversi CPIA;
- n) incentivare la cultura della documentazione e della diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo;
- o) rappresentare a livello nazionale, regionale e locale le istanze degli associati;
- p) favorire scambi e sinergie tra le Istituzioni scolastiche del sistema di Istruzione degli adulti di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- q) promuovere studi e ricerche su particolari aspetti concernenti l'Istruzione degli Adulti;
- r) stipulare protocolli, convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche e private, interlocutori istituzionali, enti locali.

ART. 5 – QUOTA ANNUA DI ADESIONE

Le Istituzioni scolastiche sono tenute al pagamento annuale della quota di adesione.

La Cabina di regia fissa annualmente l'importo della quota associativa.

La quota associativa si riferisce al singolo anno scolastico.

Art. 6 – ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE

Costituiscono organi di gestione della RIDAP:

a) Ist	tituzione scolastica caponia	
Il CPIA _	, con sede in	_, assume il ruolo di capofila della rete.
In quanto	capofila il CPIA:	
am	C	tività amministrativo-contabili della rete. La gestione e forme e con le modalità previste dal D.I. n. 44 del 1°
-	one in essere, attraverso i propri uffi ecessario, quelle afferenti ai procedin	ci, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese, ove nenti di scelta del contraente.
La gestion	ne amministrativo contabile è oggetto	o di analitica rendicontazione finale.
Presso l'Is	stituzione scolastica capofila vengono	o depositati tutti gli atti della Rete.
Il Dirigent	te scolastico del CPIA	assume il ruolo di Presidente della RIDAP e presiede la
Cabina di	regia.	•

b) Cabina di regia

La cabina di regia assicura la gestione della RIDAP. Fanno parte della Cabina di regia i Dirigenti scolastici di cui al comma seguente. Essa è presieduta dal Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica capofila.

La Cabina di regia è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 20 membri, di norma uno per ciascuna Regione italiana, scelti fra i Dirigenti scolastici dei CPIA aderenti. Il Dirigente scolastico della scuola capofila ne è membro di diritto e la presiede.

La Cabina di regia elabora e attua proposte in merito a:

- all'organizzazione della RIDAP per esempio attraverso articolazioni interne, Commissioni specifiche, affidamento a esperti esterni di compiti particolari;
- alle attività e ai progetti da realizzare, con particolare riferimento alle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, alle iniziative di formazione del personale e di sperimentazione didattica e metodologica,
- alla richiesta di nuove adesioni alla rete

La Cabina di regia inoltre:

- coordina, monitora, verifica le attività realizzate e i risultati raggiunti
- si può avvalere della consulenza di università, associazioni, fondazioni, centri di ricerca, studiosi ed esperti
- favorisce la creazione e lo sviluppo di reti regionali
- favorisce la collaborazione con l'amministrazione centrale e periferica
- fornisce pareri e consulenza alle scuole che ne facciano richiesta

Riunioni della cabina di regia

La cabina di regia è convocata dal Dirigente scolastico della scuola capofila tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno due volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La cabina di regia si può riunire anche con modalità telematica.

Le riunioni sono convocate, tramite mail o fax, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente che lo sostituisce.

È richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno tre componenti, più il Presidente.

Le deliberazioni della Cabina di regia sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

c) Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche associate in regola con il pagamento della quota associativa annua.

L'Assemblea è presieduta dal Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica capofila, che presiede la Cabina di regia. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, su indicazione della Cabina di regia, dal Presidente almeno una volta all'anno. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

L'Assemblea a) elegge la Cabina di regia e il Presidente; b) delibera sullo scioglimento della RIDAP.

ART. 7 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

I suoi componenti sono individuati dalla Cabina di regia tra persone che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama del sistema dell'istruzione degli adulti e del sistema dell'apprendimento permanente a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 a 15 componenti che mettono a disposizione della RIDAP le loro competenze.

Il Presidente e il vicepresidente della RIDAP ne sono componenti di diritto.

ART. 8 - Risorse economiche – Fondo comune

Il Fondo comune della RIDAP è costituito prioritariamente dalle quote annue che ciascuna Istituzione scolastica è tenuta a versare nella misura indicata dalla Cabina di regia.

Il fondo comune può essere incrementato anche con finanziamenti provenienti dall'amministrtaione centrale, da donazioni e lasciti, da ogni altro provento derivante dalle attività svolte dalla RIDAP.

Il patrimonio della RIDAP è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà della Rete.

Il fondo comune è utilizzato prevalentemente per le attività previste dal presente accordo di rete e deliberate dalla Cabina di regia.

Art. 9 - DURATA

Il presente accordo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

ART. 10 - NORME FINALI

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e

alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.